



**TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

**PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL
DEBITORE**

Il Giudice,

VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, dai sig.ri Silvano Redaelli, nato a Briosco (MB) il 6.5.1957 (C.F. RDL SVN57E06B187W) e Clorinda Fumagalli, nata a Briosco (MB) il 14.8.1961 (C.F. FMGCRN61M54B187H), entrambi residenti in Cremella (Lc), via Monte Rosa n. 4, con l'assistenza dell'avv. Luca Fontana;

VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott.ssa Francesca Cassago;

ritenuto che la domanda di liquidazione degli istanti soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:

-gli istanti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ossia "in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" come emerge dal confronto tra l'entità dell'attivo prontamente liquidabile costituito dalle retribuzioni mensili dei coniugi (per circa 2.200 euro) e i debiti scaduti e rimasti inadempiti o di imminente scadenza (per circa €204.000);

-gli istanti, secondo quanto riferito dal gestore della crisi, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012 e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;



-gli istanti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;

-gli istanti secondo quanto ha riferito il gestore della crisi hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

-non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

visto l'art. 14-quinquies della L. 3/2012;

DICHIARA

aperta la liquidazione del patrimonio dei sig.ri Silvano Redaelli e Clorinda Fumagalli;

NOMINA

liquidatore dei beni del debitore il **dott. Mario Cocco** con studio in Lecco Via F.lli Cairoli 59;

DISPONE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c.;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;

FISSA

nella misura di 1.800,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che possono essere trattenuti mensilmente dai debitori per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.

DISPONE



che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.

visto l'art. 742 c.p.c.

Si comunichi ai ricorrenti presso l'avv. Luca Fontana e al liquidatore dott. Mario Cocco.

Milano-Lecco, 9/8/2021

Il Giudice
dott. Edmondo Tota